APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TECNICO DOGANALE STIPULATA IN TIRANA IL 28 MAGGIO 1939 FRA L'ITALIA E L'ALBANIA CON SCAMBI DI NOTE

Art. 3 (Approvazione)

Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL - GUARNERI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 29 agosto 1939, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione tecnico doganale stipulata in Tirana il 28 maggio 1939 fra l'Italia e l'Albania con scambi di Note
Estremi	Legge 6 luglio 1939, n. 1214
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-tecnico-doganale-stipulata-in-tirana/approvazione-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it